


1365

COMUNE DI COGOLETO



Affisso il giorno 28-12-2020 a tutto il giorno 12-01-2021

MESSAGGIO COMUNALE
Sindaco
Vicesindaco
Assessori

COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Ordinanza n.119

Prot. 27820

ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI UTILIZZARE ARTICOLI PIROTECNICI FUOCHI D'ARTIFICIO BOTTI MORTARETTI O PRODOTTI ANALOGHI O SIMILARI COMUNQUE DENOMINATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 189 prot. 23495 adottata in data 20.12.2015 avente ad oggetto “divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di qualsiasi genere sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Cogoleto”;

Osservato che il richiamato provvedimento sindacale deroga al divieto generalizzato di utilizzo di articoli pirotecnici consentendone l'uso tra le ore 23.45 del 31 dicembre e le ore 1.00 del 1 gennaio, in occasione della festa di Capodanno, purchè le accensioni e le esplosione avvengano in condizioni di sicurezza e lontano da cose o persone;

Preso atto delle motivazioni dell'ordinanza 189 del 20.12.2015 che integralmente si richiamano e tenuto conto che l'utilizzo indiscriminato in luogo pubblico o aperto al pubblico di articoli pirotecnici, intesi quali qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute,

- 1) è di potenziale pericolo per la pubblica incolumità qualora non ne venga fatto uso in condizioni di sicurezza e lontano da cose o persone;
- 2) è in potenziale conflitto con la vivibilità urbana e, in particolare, con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- 3) è di potenziale pericolo per l'integrità delle cose e dei beni, pubblici o privati, esposti al pubblico e di pregiudizio per l'igiene pubblica e il decoro urbano;
- 4) è fonte di grave disturbo e cagiona disorientamento agli animali da affezione e agli animali

selvatici;

Dato atto che

- con decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”* è stato previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 in forza del quale, tra l’altro, è vietato ogni spostamento all’ interno del territorio se non quelli comprovati da ragioni lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- l’utilizzo di articoli pirotecnici è fonte di potenziale assembramento di persone in contrasto con le disposizioni normative le quali, a tutela della salute pubblica e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Cov2, vietano ogni forma di assembramento;
- i commi 4 e 4-bis dell’articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, prevedono che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. ... I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ... I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione”*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- lo scopo del provvedimento richiesto attiene strettamente alla tutela dell’integrità fisica delle persone e della salute pubblica quale misura preventiva dal rischio di infezione da Sars-CoV2;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi in: *“divieto assoluto di utilizzo di articoli pirotecnici sul territorio comunale in area pubblica o aperta al pubblico”*;
- in relazione all’urgenza l’istruttoria non può essere aggravata con ulteriori verifiche tecniche da commissionare ad altri organismi e i diritti di partecipazione procedimentale recedono, al cospetto della indifferibile necessità di tutelare la vita e l’incolumità delle persone.

Ritenuto:

- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto dalla normativa vigente tra i principi che reggono l’esercizio dell’azione amministrativa;
- sussistente l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza

che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;
la corrispondenza del provvedimento alla norma attributiva del potere.

In forza dei poteri attribuiti dagli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA E DISPONE

il divieto di utilizzare articoli pirotecnici, fuochi d'artificio, botti, mortaretti o prodotti analoghi o simili comunque denominati su tutto il territorio comunale

RAMMENTA

che il getto pericoloso di cose, le accensioni ed esplosioni pericolose sono punite dal Codice Penale e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

AVVERTE

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma del Testo Unico degli Enti Locali (D.LGS 267/2000), fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale e l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio.

Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dr. Andrea Ratti

MANDA

la segreteria per la comunicazione al Sig. Prefetto di Genova

Cogoleto, 28 dicembre 2020

IL SINDACO

Avv. Paolo Bruzzone

